



Decreto Dirigenziale n. 605 del 16/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Caserta

Oggetto dell'Atto:

**ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 27/07/1945 N. 475 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

IL DIRIGENTE

Premesso

- che il Decreto Legislativo 27.07.1945, n. 475 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1945, n. 1041, cita:

1 È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2. Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali (2).

(2) Così sostituito dall'articolo unico della L. 14 febbraio 1951, n. 144.

2. L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimosibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dal Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A di Caserta, che provvederà ad emanare l'autorizzazione per l'espianto e reimpianto dell'oliveto.

3. Il Settore TAPA CePICA di Caserta ha facoltà di imporre, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto (4).

(4) Così sostituito dall'art. 72, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(giurisprudenza di legittimità)

4. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa (5) per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dal Settore TAPA-CePICA di Caserta (6).

(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-23 dicembre 1998 n. 437 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevata in riferimento all'art. 3 primo comma, della Costituzione.

- che la L.R. n. 13 del 10/01/1983 prevede norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti ad essa delegati o subdelegati;

Visto

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2409 del 25/07/2003 ad oggetto sanzioni amministrative ex L.R. n. 13 del 10/01/1983
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale";

Rilevato

- che la suddetta delibera disciplina l'applicazione della L.R. n. 13 del 10/01/1983, secondo i procedimenti sanzionatori e le relative modalità di attuazione;

Considerato

- che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa sopraindicata, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;
- che l'infrazione è stata regolarmente contestata alla parte ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 e dell'art. 4 della L.R. n. 13 del 10/01/1983;
- che l'accertata mancata osservanza concernente l'abbattimento degli alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione o il mancato impianto degli alberi di olivo in sostituzione di quelli da abbattere da parte della ditta in epigrafe, costituisce violazione degli obblighi di cui all'art. 4 del D. Lgs. Lgt. 27/07/1945, n. 475;

Visto

- la nota della Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività

Settore Primario Settore per la Produzione Agricola in data 09/03/2007, la quale, prevede, l'Istituzione di una Commissione Consultiva, per la valutazione dei verbali di accertamento e contestazione, degli scritti difensivi e/o audizione dei trasgressori.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio 04 e della regolarità della medesima effettuata dal dirigente del servizio medesimo

DECRETA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, l'istituzione di una Commissione Consultiva per la valutazione dei verbali di accertamento e contestazione degli scritti difensivi e/o audizione dei trasgressori, composta da:

Dr. Umberto De Nicola

Dr. Ettore Nardi

Dr. Vincenzo Canfora

Sig.ra Rosa Papale in qualità di segretario.

Il presente decreto viene notificato alla Commissione e trasmesso:

- all'A.G.C 11 - Settore IPA
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici - Archiviazione atti dirigenziali";

BARTOCCI